

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 dicembre 2010 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2010/0059 (COD)

16447/10 ADD 1 REV 1

DEVGEN 344 ACP 283 AGRI 479 WTO 381 CODEC 1284 PARLNAT 181

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)

n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione

allo sviluppo

Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

I. INTRODUZIONE

Il 17 marzo 2010 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 21 ottobre 2010.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2010.

II. FINALITÀ

Il presente programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero (BAM) degli ACP è proposto quale modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI). Il programma BAM è inteso ad assistere la ristrutturazione del settore bananiero nei dieci principali paesi ACP esportatori di banane.

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) dell'UE nel settore della banana è stata ripetutamente messa in causa in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Di conseguenza, l'UE ha negoziato nell'ambito dell'OMC un accordo commerciale sulle banane, volto ad agevolare il completamento delle modalità agricole dell'Agenda di Doha per lo sviluppo e del ciclo completo di Doha.

Ciò comporterà la riduzione del margine preferenziale degli ACP, che richiederà degli adattamenti. Il programma BAM proposto per i principali paesi ACP fornitori di banane intende agevolare l'adeguamento delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante il sostegno al bilancio o interventi specifici. Le misure sosterranno l'adattamento a conseguenze di più ampia portata (ad esempio, sociali e ambientali), politiche di diversificazione economica, oppure investimenti volti a migliorare la competitività, laddove una siffatta strategia risulti attuabile.

Le misure vengono proposte quale programma temporaneo della durata massima di quattro anni (2010-2013), con una dotazione di 190 milioni di EUR e introdotte mediante una modifica del DCI.

16447/10 ADD 1 REV 1 bar/BAR/ao DDTE

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A seguito di tempestive e costruttive discussioni tra le tre istituzioni, il Consiglio ha accolto 15 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Il Consiglio ritiene che tali emendamenti migliorino la proposta iniziale o completandola, principalmente per quanto riguarda il preambolo, o chiarendo alcuni aspetti sostanziali del programma BAM.

In particolare, l'assistenza dell'UE è ora esplicitamente incentrata sull'eliminazione della povertà e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei piccoli coltivatori ed altre persone interessate.

Inoltre, il regolamento menziona ora l'ambiente regionale dei paesi ammissibili a titolo del programma BAM, e specificamente la prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'UE e dei PTOM.

Il Consiglio ha parimenti accolto con favore gli emendamenti del PE concernenti i requisiti di protezione dell'ambiente nonché i requisiti sociali sulla base delle norme dell'OIL da includere nelle strategie di sostegno ai singoli paesi.

Infine, va rilevato che il testo prevede ora una valutazione del programma BAM diciotto mesi dopo la sua conclusione, con la possibilità di formulare opportune raccomandazioni.

Il Consiglio non è stato tuttavia in grado di accettare gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo che introducono l'applicazione della procedura per gli atti delegati (articolo 290 del TFUE) per l'adozione di programmi di cooperazione pluriennali e documenti di strategia. Il Consiglio ritiene che i programmi di cooperazione pluriennali, non essendo atti giuridicamente vincolanti, non costituiscano atti di applicazione generale, che integrano o modificano l'atto di base. Essi costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE.

IV. CONCLUSIONI

Al fine di giungere rapidamente ad un accordo sul regolamento modificato, il Consiglio ha avviato negoziati sostanziali con il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. I negoziati hanno portato ad un ampio grado di consenso sugli elementi fondamentali del testo che si riferiscono al programma BAM in quanto tale.

Non presentando la proposta della Commissione difficoltà sostanziali per il Consiglio, quest'ultimo ha compiuto uno sforzo particolare per rispondere ad alcune preoccupazioni del Parlamento europeo in relazione all'applicazione del regolamento modificato.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un compromesso equilibrato e invita il Parlamento europeo ad accettare questo testo per permettere l'entrata in vigore del regolamento nel 2010. Ciò consentirebbe di non perdere i fondi già iscritti nel bilancio 2010. Il Consiglio si è detto seriamente preoccupato che il mancato raggiungimento di un accordo prima della fine del 2010 possa mettere a rischio l'accordo commerciale sulle banane, lungamente atteso, in sede di OMC.

16447/10 ADD 1 REV 1 bar/BAR/ao DDTE